



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil Segreteria Nazionale

Prot. n. 111/P/2024

Roma, 04 dicembre 2024

**Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi Fiscali
Sua Sede**

pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

OGGETTO: ISTANZA PER PROVVEDERE IN AUTOTUTELA - Comunicazioni di irregolarità a seguito di controllo formale ex art. 36ter del d.P.R. 600 (ex art. 36ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Sono pervenute alla scrivente Segreteria diverse segnalazioni in ordine ad accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate a carico di personale della Polizia di Stato, da cui emerge che NoiPa abbia proceduto alla modifica delle Certificazioni Uniche (CU) relative all’anno fiscale 2021, comunicando variazioni significative nel 2022.

Tali modifiche, operate ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), stanno causando gravi disagi sotto il profilo economico agli appartenenti alla Polizia di Stato.

Nello specifico, a causa delle rettifiche dei dati, a lavoratrici e lavoratori di polizia viene richiesto di versare una maggiore imposta, gravata da sanzioni e interessi, per importi complessivi superiori a 1.000,00 euro.

Nella maggior parte dei casi, le differenze derivano dall’annullamento e sostituzione della CU da parte di NoiPa per correggere un errore nella determinazione delle ritenute certificate/imposta netta (punti 21 e 375 della CU).

Nella prima CU inviata, per un errore di calcolo, non era stato correttamente sottratto l’importo dell’“ulteriore detrazione da lavoro dipendente” stabilita dal D.L. n. 182/2020.

Di conseguenza, gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno presentato il Mod. 730/2022 (redditi 2021), sia in forma “precompilata”, sia tramite Caaf o commercialista, hanno riportato automaticamente i dati errati delle ritenute superiori indicati nella prima CU.

In ragione di ciò i Poliziotti-contribuenti (che non hanno proceduto alla modifica del Mod. 730) sono incorsi nel recente controllo formale e hanno ricevuto o stanno ricevendo la comunicazione di irregolarità che contiene il recupero dell’IRPEF non versata (nell’ordine di migliaia di euro), gli interessi e l’applicazione della sanzione pari a 20%.

Riteniamo, pertanto, che le comunicazioni di irregolarità pervenute al personale di polizia debbano essere riesaminate in autotutela prevedendo la revoca e/o ritiro e/o annullamento della sanzione.

In particolare osserviamo che nel caso di specie provi applicazione l’articolo 10-quater dello Statuto del Contribuente che disciplina l’ “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”: infatti la previsione nasce in primis dall’avvertita esigenza di potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle

valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei Conti alle sole condotte dolose.

Come si legge nella Relazione illustrativa alla norma in commento, peraltro, la ratio della norma è da ricercarsi nell'esigenza *“non solo di ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, ma anche per gli effetti deflattivi che produrrebbe sul contenzioso. Ad oggi, infatti, accade spesso che a fronte di un atto palesemente illegittimo il contribuente ne richieda l'annullamento in autotutela all'Amministrazione ma, in caso di inerzia (o ritardo) della stessa, si veda costretto a proporre ricorso giurisdizionale nel termine di legge, onde evitare la definitività dell'atto che potrebbe essere di ostacolo ad un successivo (ad oggi discrezionale) annullamento d'ufficio”*.

L'articolo in commento: ricalca, con le opportune modifiche, l'analogha previsione contenuta nell'articolo 2, D.M. 37/1997 che, sino alla data del 18 gennaio 2024, costituisce il regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria; elimina di fatto la facoltà per l'Amministrazione finanziaria che ora ha l'obbligo di procedere, in tutto o in parte, all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi (non più, dunque, *“in caso di non impugnabilità”* previsto nell'originaria formulazione ante modifiche) nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione (il riferimento è dunque alle valutazioni di fatto e in punto di diritto operate dall'ufficio): 1. errore di persona; 2. errore di calcolo; 3. errore sull'individuazione del tributo; 4. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria; 5. errore sul presupposto d'imposta; 6. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; 7. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Pertanto, il caso in esame rientra pienamente nell'errore materiale determinato non dal contribuente ma dal sistema NoiPa e successivamente da una non corretta comunicazione delle modalità di sanabilità dell'errore stesso, sottoponendo ingiustamente a sanzione i Poliziotti-contribuenti perché non hanno provveduto alla modifica del 730.

In virtù di quanto sopra, INVITIAMO (ANCHE AI SENSI DELL'ART. 10 L. 27 LUGLIO 2000, N. 212) a provvedere a un riesame degli accertamenti resi nei confronti del personale della Polizia di Stato, nonché venga riconosciuto ai medesimi lo stralcio di sanzioni e interessi, essendo evidente che il ritardo e la irregolarità riscontrata si sono verificati per errore a essi non imputabili in quanto effetto di errore in cui sono incorsi gli Uffici amministrativi.

Distinti Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pietro COLAPIETRO)

